

*Roma, 5 Dicembre 2006*




# ***ELEMENTI CRITICI NELLA FINANZIARIA 2007: TFR E COMPANY CAR***

## ***LA DISTORSIONE STATALISTA DELLA FINANZIARIA 2007: IL TRASFERIMENTO FORZOSO DEL TFR E LO SCIPIO RETROATTIVO SUL FRINGE DELLE COMPANY CAR***

*Dott. Enzo Peserico*

**STUDIO ASSOCIATO PAGANI**

CONSULENZA DEL LAVORO IN MILANO



Il valore delle risorse umane


# MODALITA' DI ADESIONE A FONDI PENSIONE

**DISCIPLINA ATTUALE**



**L'ADESIONE È *ESPLICITA*,  
SECONDO LE PROCEDURE E  
MODALITÀ FISSATE DALLA  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**


**RIFORMA DALL'1.1.2007**



**L'ADESIONE POTRÀ ESSERE  
ESPLICITA, OPPURE AVVENIRE  
COME CONSEGUENZA DELLA  
DESTINAZIONE DEL TFR AL  
FONDO PENSIONE SECONDO IL  
PRINCIPIO DEL  
SILENZIO/ASSENSO.**

# DESTINAZIONE DEL TFR

## DISCIPLINA ATTUALE



1.


IL TFR È VERSATO AI FONDI PENSIONE A CUI SI ABBAIA ADERITO, NELLA MISURA PREVISTA DALLA FONTE CONTRATTUALE COLLETTIVA

2.

IL TFR E' VERSATO AL FONDO PENSIONE A CUI SI HA ADERITO, *IN MISURA INTEGRALE*, DA PARTE DEI NUOVI ISCRITTI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28.4.1993

# DESTINAZIONE DEL TFR:

## DISCIPLINA ATTUALE



	<b>VECCHI ISCRITTI</b> (ISCRITTI A PREVIDENZA OBBLIGATORIA AL 28.4.93 E A FONDO PENSIONE ANTE 28.4.1993)	<b>NUOVI ISCRITTI</b> (ISCRITTI A PREVIDENZA OBBLIGATORIA AL 28.4.93 E A FONDO PENSIONE POST 28.4.1993)	<b>NUOVISSIMI ISCRITTI</b> (ISCRITTI A PREVIDENZA OBBLIGATORIA POST 28.4.93 E A FONDO PENSIONE POST 28.4.1993)
<b>OBBLIGO DI VERSAMENTO TFR AL FONDO PENSIONE A CUI SI HA ADERITO</b>	<b>NO</b> (SALVO DIVERSA PREVISIONE DEL CCNL – ES.: PREVINDAI)	<b>NO</b> (IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA DI TFR PARI ALMENO AL 50% DEI CONTRIBUTI E' PERO' CONDIZIONE PER LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI)	<b>SI, 100%</b>

# DESTINAZIONE DEL TFR: DISCIPLINA GENERALE

**RIFORMA DALL'1.1.2007**

**DECORRENZA TERMINE DI ADESIONE**



Il termine di 6 mesi entro il quale i lavoratori hanno la facoltà di esprimere il proprio assenso o dissenso all'adesione a fondo pensione e alla destinazione del (intero) TFR decorre dal **1° gennaio 2007**.

**FACOLTA' DI SCELTA PER IL LAVORATORE**



**SCELTA FONDO PENSIONE**

Il lavoratore **viene iscritto al fondo pensione** prescelto (chiuso o aperto), secondo le regole da questo fissate. Tutto il TFR maturato successivamente all'iscrizione **viene devoluto** a tale fondo pensione



**ASSENZA DI SCELTA**

- Configura **silenzio-assenso** per la destinazione TFR a previdenza complementare  
- comporta iscrizione lavoratore al fondo e destinazione TFR, nell'ordine, a:  
1. Fondo pensione previsto da contratti o accordi collettivi applicati in azienda  
2. In caso di pluralità di fondi, a quello individuato con accordo aziendale o, in difetto, a quello a cui abbia aderito maggior numero dipendenti  
3. In mancanza, a fondo pensione istituito presso INPS



**RIFIUTO ESPLICITO DI ADESIONE E DI DESTINAZIONE TFR A PREVIDENZA INTEGRATIVA**

- ✓ Lavoratore dipendente di azienda **con meno di 50 dipendenti**:  
il suo TFR resta in azienda
- ✓ Lavoratore dipendente di azienda **con più di 50 dipendenti**:  
Versamento TFR all'INPS per finalità estranee alla previdenza integrativa e non invece al fondo pensione residuale istituito presso l'INPS

# DESTINAZIONE DEL TFR:

## LAVORATORE GIA' ISCRITTO A GESTIONE PENSIONISTICA OBBLIGATORIA ALLA DATA DEL 28.4.1993

SE **GIA'** ISCRITTO A FONDO PENSIONE  
ALLA DATA DELL'1.1.2007



IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE  
DI CONTINUARE A VERSARE LA  
STESSA QUOTA DI TFR  
MATURANDO VERSATA IN  
PRECEDENZA, MANTENENDO  
PRESSO IL DATORE DI LAVORO IL  
TFR MATURANDO RESIDUO

SE **NON** ISCRITTO A FONDO PENSIONE  
ALLA DATA DELL'1.1.2007



IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE  
DI VERSARE IL TFR MATURANDO  
NELLA MISURA PREVISTA DAL  
CCNL, O SE QUESTO NON  
PREVEDA IL VERSAMENTO DEL  
TFR, NELLA MISURA DI ALMENO IL  
50%, LASCIANDO PRESSO IL  
DATORE DI LAVORO LA QUOTA  
RESIDUA.


IN AMBEDUE I CASI, LA MANCANZA DI SCELTA ESPlicita COMPORTA IL **SILENZIO ASSENSO PER IL VERSAMENTO  
DELL'INTEGRALE TFR MATURANDO AL FONDO PENSIONE APPLICABILE.**

IN BASE ALL'ATTUALE D.D.L. FINANZIARIA 2007, IL RIFIUTO ESPlicito DI CONFERIRE IL TFR A FONDO PENSIONE  
COMPORTA LA SUA INTEGRALE DESTINAZIONE ALL'INPS, NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIP.

# ***DESTINAZIONE DEL TFR:***

---

***RIFORMA DALL'1.1.2007***



***SOPPRESSIONE IMPLICITA DELLA CATEGORIA DEI VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI***

**E**

***ASSORBIMENTO NELLA CATEGORIA DEGLI ISCRITTI A PREVIDENZA  
OBBLIGATORIA AL 28.4.1993***

# *CONTRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA*

---

*DISCIPLINA ATTUALE*



*L'ENTITÀ DELLA CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE E DEL  
DATORE DI LAVORO DA DESTINARE AL FONDO SONO  
DETERMINATE DALLA FONTE CONTRATTUALE COLLETTIVA*

# CONTRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

RIFORMA DALL'1.1.2007



IN CASO DI ADESIONE AL FONDO  
PENSIONE CHE AVVENGA SU BASE  
CONTRATTUALE

✓ le *contribuzioni obbligatorie minime* a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono fissate dalla fonte contrattuale medesima

✓ sia il lavoratore che il datore potranno destinare al fondo pensione *quote di contribuzione volontaria aggiuntiva*

IN CASO DI ADESIONE AL FONDO  
PENSIONE CHE AVVENGA PER IL SOLO  
CONFERIMENTO DEL TFR

✓ non ricorre necessariamente l'obbligo contributivo del datore di lavoro e del lavoratore

✓ sia il lavoratore che il datore potranno destinare al fondo pensione *quote di contribuzione volontaria aggiuntiva*

# FONDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

**DISCIPLINA ATTUALE**

**RIFORMA DALL'1.1.2007**



**FONDI PENSIONE "CHIUSI"**  
ISTITUITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**FONDI PENSIONE "CHIUSI"**  
ISTITUITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

**FONDI PENSIONE "APERTI"**  
AI QUALI L'AZIENDA ABBA ADERITO CON  
CONTRATTO COLLETTIVO

**FONDI PENSIONE "APERTI"**

**FORME PENSIONISTICHE  
INDIVIDUALI (ES. I PIP O FIP)  
ATTUATI MEDIANTE ADESIONE SU BASE  
INDIVIDUALE A FONDO PENSIONE APERTO O  
MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA  
VITA A FINALITÀ PREVIDENZIALE).**

**RIFORMA DALL'1.1.2007**



***30 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEI 6 MESI UTILI PER EFFETTUARE LA SCELTA*, IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNICARE AL LAVORATORE CHE ANCORA NON ABBIA PRESENTATO ALCUNA DICHIARAZIONE LE NECESSARIE INFORMAZIONI SULLA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA ALLA QUALE SARÀ TRASFERITO IL TFR FUTURO IN CASO DI SILENZIO DEL LAVORATORE**

# VANTAGGI FISCALI E CONTRIBUTIVI

## DISCIPLINA ATTUALE



### DEDUCIBILITA' CONTRIBUTUZIONE E' DEDUCIBILE UN IMPORTO:

- ✓ NON SUPERIORE AL 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO ANNUO;
- ✓ E NON SUPERIORE AL DOPPIO DELLA QUOTA DI TFR DESTINATA AI FONDI;
- ✓ E COMUNQUE ENTRO IL MAX DI € 5.164,57 ANNUI

## RIFORMA DALL'1.1.2007



### DEDUCIBILITA' CONTRIBUTUZIONE:

- ✓ LA CONTRIBUTIONE COMPLESSIVAMENTE VERSATA, SIA VOLONTARIAMENTE CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL CCNL, DAL LAVORATORE E DAL DATORE DI LAVORO (TFR ESCLUSO) **E' COMPLESSIVAMENTE DEDUCIBILE NEL MAX ANNUO DI € 5.164,57**
- ✓ E' PREVISTA **UN'AGEVOLAZIONE FISCALE AGGIUNTIVA** PER I LAVORATORI DI NUOVA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
- ✓ LA CONTRIBUTIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, SIA VOLONTARIA CHE IN BASE AL CCNL, **E' SOGGETTA AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 10%**

# NUMERO, CONSISTENZA, ADDETTI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE ITALIANE

SUDDIVISIONE PER ADDETTI	NUMERO DI IMPRESE	ADDETTI SETTORE PRIVATO PER DIMENSIONE AZIENDALE (2004)	TOTALE DIPENDENTI
1-9	3.991.336	7.626.547	2.615.033
10-19	136.443	1.801.300	1.551.408
20-49	53.924	1.600.478	1.503.642
50-249	20.960	2.002.145	1.967.120
250 E OLTRE	3.199	2.927.272	2.918.989
<b>TOTALE</b>	<b>4.205.862</b>	<b>15.957.742</b>	<b>10.556.192</b>

*Totale dipendenti imprese 1-49 : 5.670.083*

*Totale dipendenti imprese > 49 : 4.886.109*

*Imprese italiane fino a 49 addetti: 99,43%*

**Fonte: F. PAMMOLLI E N. SALERNO, CERM, ELABORAZIONI SU ISTAT (2006), "Struttura e competitività delle imprese industriali e dei servizi"**

**STUDIO ASSOCIATO PAGANI**

CONSULENZA DEL LAVORO IN MILANO

***DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262 - CONVERTITO IN  
LEGGE N. 286 DEL 24.11.2006, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 277 DEL  
28.11.2006***

***(COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007 )***

***LO SCIPPO RETROATTIVO  
SUL FRINGE DELLE COMPANY CAR***

# AUTO AZIENDALE: DISCIPLINA FISCALE PREVIGENTE

(ART.51 T.U.I.R.)

UTILITA'



Si tratta di bene aziendale concesso al dipendente in uso esclusivamente privato o in uso promiscuo in funzione delle mansioni svolte all'interno dell'azienda

## TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE (uso promiscuo)



La concessione al dipendente dell'auto aziendale in uso promiscuo, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente qualora la differenza tra:

- il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo kilometrico di esercizio desumibile dalle tariffe ACI in relazione allo specifico modello di auto,
- e
- gli ammontari eventualmente trattenuti od addebitati al dipendente (Iva compresa) in relazione all'uso privato

sia positiva e solo se, sommata al valore fiscalmente rilevante di tutti gli altri beni e/o servizi ceduti, si ottenga, nel medesimo periodo d'imposta, un complessivo importo superiore ad € 258,23 (Lit. 500.000).

# ***AUTO AZIENDALE: DISCIPLINA FISCALE PREVIGENTE***

**(ART.51 T.U.I.R.)**

## **TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE (uso esclusivamente privato)**



La concessione al dipendente dell'auto aziendale in *uso esclusivamente privato, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente* qualora la differenza tra:

- il valore normale del fringe benefit determinato,
- e
- gli eventuali addebiti al dipendente (Iva compresa)

sia positiva e solo se, sommata al valore fiscalmente rilevante di tutti gli altri beni e/o servizi ceduti, si ottenga, nel medesimo periodo d'imposta, un complessivo importo superiore ad € 258,23 (Lit. 500.000).

# ***AUTO AZIENDALE: NUOVA DISCIPLINA FISCALE***

**(ART. 7, COMMA 25, LETT. A) E B), E COMMA 26 D.L. N. 262/2006, CONVERTITO IN LEGGE N. 286/2006)**

**Con effetto retroattivo all'1.1.2006, il fringe benefit derivante dall'assegnazione gratuita dell'autovettura aziendale per uso promiscuo è aumentato**

**dal 30%  
al 50%**

**del valore convenzionale determinato dall'A.C.I. per una percorrenza media di 15.000 Kilometri annui.**

# ***AUTO AZIENDALE: NUOVA DISCIPLINA FISCALE***

(ART. 7, COMMA 25, LETT. A) E B), E COMMA 26 D.L. N. 262/2006, CONVERTITO IN LEGGE N. 286/2006)

## **NUOVO TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE (uso promiscuo)**



Dall'1.1.2006, l'assegnazione al dipendente dell'auto aziendale in uso promiscuo, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente qualora la differenza tra:

- il **50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tariffe ACI in relazione allo specifico modello di auto,

e

- gli ammontari eventualmente trattenuti od addebitati al dipendente (Iva compresa) in relazione all'uso privato

sia positiva e solo se, sommata al valore fiscalmente rilevante di tutti gli altri beni e/o servizi ceduti, si ottenga, nel medesimo periodo d'imposta, un complessivo importo superiore ad € 258,23 (Lit. 500.000).

# ***AUTO AZIENDALE: ULTERIORI MODIFICHE***

## **DEDUCIBILITA' DAL REDDITO D'IMPRESA E REGIME IVA**

- la **deducibilità dal reddito d'impresa** di cui all'art. 164, c. 1 TUIR è modificata dal collegato fiscale in esame (art. 7, c. 25 lett. b) D.L. 262/06, convertito in Legge n. 286/2006)
- ) con effetto dal periodo di imposta 2006 come segue:
  - **per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti:**  
è stata limitata all'importo che ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente
  - **per le auto normalmente utilizzate per l'attività di impresa:**  
è stata soppressa.
  - la ***deducibilità IVA***  
in conseguenza della Sentenza relativa alla Causa -228/05 della Corte di Giustizia Europea e del D.L. di adeguamento 258/06 (G.U. del 15.9.2006) è stata riconosciuta sugli acquisti di autovetture.

# AUTO AZIENDALE: NUOVA DISCIPLINA FISCALE

## ESEMPIO DI CALCOLO N° 1

Parametri di riferimento

*Modello auto: Fiat Punto 1.200 5p (piccola)*

*Costo chilometrico di riferimento 15.000 KM : € 4.938,00 annui*

### ES. IMPIEGATO COMMERCIO

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 1.481,56	€ 590,99	€ 444,17
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 2.469,00	€ 984,88	€ 740,21
DIFFERENZA	+ € 987,44	+ € 393,89	+ € 296,03

### ES. IMPIEGATO INDUSTRIA

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 1.481,56	€ 625,07	€ 437,95
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 2.469,00	€ 1.041,67	€ 729,84
DIFFERENZA	+ € 987,44	+ € 416,60	+ € 291,89

# AUTO AZIENDALE: NUOVA DISCIPLINA FISCALE

## ESEMPIO DI CALCOLO N° 2

Parametri di riferimento

*Modello auto: Lancia Lybra 1.600 (media)*

*Costo chilometrico di riferimento 15.000 KM : € 7.819,50 annui*

### ES. QUADRO COMMERCIO

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 2.345,80	€ 1.123,40	€ 703,27
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 3.909,75	€ 1.872,38	€ 1.172,14
DIFFERENZA	+ € 1.563,95	+ € 748,98	+ € 468,87

### ES. QUADRO INDUSTRIA

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 2.345,80	€ 1.130,44	€ 693,42
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 3.909,75	€ 1.884,11	€ 1.155,72
DIFFERENZA	+ € 1.563,95	+ € 753,67	+ € 462,30

# AUTO AZIENDALE: NUOVA DISCIPLINA FISCALE

## ESEMPIO DI CALCOLO N° 3

Parametri di riferimento

*Modello auto: Chrysler Voyager 2.500 Crd (grande)*

*Costo chilometrico di riferimento 15.000 KM : € 8.437,50 annui*

### ES. DIRIGENTE COMMERCIO

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 2.531,25	€ 1.313,47	€ 758,87
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 4.218,75	€ 2.189,11	€ 1.264,78
DIFFERENZA	+ € 1.687,50	+ € 845,64	+ € 505,91

### ES. DIRIGENTE INDUSTRIA

	VALORE CONVENZIONALE FRINGE	ONERI SOCIALI E FISCALI DIPENDENTE	ONERI SOCIALI AZIENDA
ANTE 1° GENNAIO 2006 (30%)	€ 2.531,25	€ 1.313,47	€ 748,24
DAL 1° GENNAIO 2006 (50%)	€ 4.218,75	€ 2.189,11	€ 1.247,06
DIFFERENZA	+ € 1.687,50	+ € 875,64	+ € 498,83

***STUDIO ASSOCIATO PAGANI***

***Viale Tunisia n. 27***

***20124 MILANO***

***Tel. 02/29003782 – Fax 02/6592245***

***E-mail: [consulenza@studiopagani.com](mailto:consulenza@studiopagani.com)***

***Web site: [www.studiopagani.com](http://www.studiopagani.com)***